

Un professionista “per essere in regola” quanti crediti ECM deve acquisire ogni anno e con quali modalità formative?

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue:

*"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità doveva acquisire per il periodo 2008-2010 era di **150 crediti ECM** sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per lo scorso triennio potevano essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti."*

Per il **triennio 2011-2013** si attendono novità (ma più probabilmente conferme) dalla Terza Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina in programma il 17 - 18 Ottobre 2011 a Villa Erba di Cernobbio (Como).

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso più tipologie formative e per il massimo di numero di crediti come riassunto nella tabella 1.

Tabella 1 Calcolo dei crediti ECM ripartiti secondo le diverse attività formative

(Fonte: Regione Lombardia Decreto Direzione Generale Sanità n 33243 del 8 aprile 2011)

Tipologia attività formativa	Massimo n di crediti acquisibili
Formazione individuale (certificata) (autore o coautore di articoli su riviste scientifiche o refereggio di articoli)	10% anno (max 5 crediti)
Formazione a distanza FAD	50% anno (max 25 crediti)*
Partecipazione a Convegni, Congressi, Formazione sul campo (gruppi di miglioramento, partecipazione a commissioni, attività di ricerca)	60% del debito formativo triennale (max 90 crediti)
Attività di docenza e tutoring	60% del debito formativo triennale (max 90 crediti)

* ai sensi dell'accordo Stato regioni del 1 Agosto 2007 i **liberi professionisti** possono acquisire il massimo della percentuale dei crediti in modalità FAD.

Chi è esonerato dall'obbligo ECM?

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000).

Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Sono previste sanzioni per chi non acquisisce un numero sufficiente di crediti ECM?

Sebbene il legislatore abbia demandato alle organizzazioni sindacali la determinazione degli elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per i professionisti che non hanno acquisito i crediti ECM, (comma 2 articolo 16-quater D.Lgs.502/92 "incentivazione della formazione continua") ad oggi non sono note situazioni in cui tali penalizzazioni siano state definite e applicate .

Tuttavia va attentamente considerata una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, numero 2235 del primo febbraio 2010 con la quale è respinto il ricorso di un notaio al quale l'Ordine aveva applicato la sanzione disciplinare della censura, in quanto aveva conseguito solamente 93 crediti in luogo dei 100 richiesti per il biennio 2006-2007. Le motivazioni? Il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua è soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di gravi errori tecnici. Per i notai, come per altre professioni regolamentate quali quelle sanitarie, la formazione continua è normata da un dispositivo specifico inserito nel codice deontologico. Va ricordato che, secondo il codice civile (articolo 2233), la sentenza si può applicare a tutte le libere professioni regolamentate da un Ordine professionale.